

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 21/05/2013

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 83

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.1

OGGETTO: ***Contributo di finanziamento delle indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo del settore portuale, previsto dall'art. 3, co. 3, legge n. 92/2012. Soggetti obbligati. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.***

SOMMARIO: *Con la presente circolare vengono illustrati i contenuti dell'art.3, commi 2 e 3, della legge 92 del 28 giugno 2012 di riforma del mercato del lavoro, in merito ai destinatari della contribuzione per il finanziamento dell'indennità di*

mancato avviamento al lavoro per gli addetti di lavoro temporaneo occupati nel settore portuale, con le relative istruzioni operative e contabili.

Premessa.

L'art. 3, co. 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto la messa a regime - da "gennaio 2013" - della particolare indennità di mancato avviamento al lavoro, riconosciuta ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e nelle agenzie di cui all'art. 17, co. 2 e 5, legge n. 84/94, nonché ai lavoratori dipendenti delle società cooperative derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. b), della medesima legge n. 84/94[1].

Ai fini del relativo finanziamento, il successivo comma 3 dispone che "Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84/1994, nonché ai relativi lavoratori, è esteso l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407".

1) Soggetti obbligati.

In relazione alla previsione contenuta nella legge di riforma del mercato del lavoro, sono destinatarie della contribuzione in argomento:

- le imprese autorizzate dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, ai sensi dell'art. 17, co. 2, della legge n.84/1994;
- le Agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, per la fornitura di lavoro portuale temporaneo, ai sensi dell'art. 17, co. 5, legge n. 84/94;
- le società derivanti dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. b), legge n. 84/94, per la fornitura di lavoro temporaneo in ambito portuale.

Come già precisato nella circolare n.13/2013, la disposizione recata dall'art. 3, co. 3, legge n. 92/2012 estende in capo alle imprese sopra indicate solo l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e non la disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria.

Tali imprese, quindi, da **gennaio 2013**, sono tenute al versamento del contributo dello 0,90% (di cui 0,30% a carico di ciascun lavoratore).

Di seguito - a scioglimento della riserva contenuta al punto 2 della citata circolare n. 13/2013 - si forniscono le necessarie istruzioni operative per il versamento del contributo in argomento.

2) Istruzioni operative. Adempimenti a cura delle Sedi.

Con decorrenza "**gennaio 2013**" le Sedi provvederanno ad attribuire alle posizioni contributive riferite alle imprese sopra indicate il codice di autorizzazione "**2U**" che assume il nuovo significato di "*azienda destinataria del contributo ex art.3, co. 3, legge n. 92/2012*" e, contestualmente, ad eliminare - ove presenti - i codici di autorizzazione 3X e 2E.

Le procedura di calcolo e rettifica, a partire dal periodo 01/2013, saranno implementate al fine di recepire le suddette disposizioni. Eventuali note di rettifica emesse in relazione al mancato versamento della sola contribuzione in argomento per i mesi di "*gennaio, febbraio, marzo e aprile 2013*", non conterranno oneri accessori.

3) Istruzioni contabili.

Ai fini della rilevazione contabile del contributo di finanziamento delle indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo del settore portuale, previsto dall'art.3, comma 3 della legge n. 92/2012 è istituito il nuovo conto:

- GAU21174 contributo di cui all'art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 dovuto dalle imprese, agenzie e società per la fornitura di lavoro temporaneo nel settore portuale – art. 3, comma 3, della legge n. 92/2012.

In allegato la variazione al piano dei conti.

[\[1\]](#) Cfr. circolare n. 1/2013.

Il Direttore Generale
Nori

Allegato N.1

VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI	
Tipo variazione	I
Codice conto	GAU21174
Denominazione completa	Contributo di finanziamento delle indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo nel settore portuale – art. 3, comma 3, della legge n. 92/2012 (estensione obbligo contributivo di cui all’art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407)